



DETERMINAZIONE N. **230** del **16 FEB. 2018** Atti n. 28005/P all. FF/mb

**MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D – CATERINA GIGLIOTTI.**

Il Direttore Generale,

PREMESSO che con nota 3.2.2016 la dipendente Caterina GIGLIOTTI – con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - cat. D – ha chiesto il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative con decorrenza dall'1.3.2016 e fino al 30.6.2018;

RILEVATO che in merito alla suddetta istanza il Direttore U.O.C. Organizzazione e Integrazione delle Risorse - SITRA ha espresso il proprio parere favorevole al mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative settimanali con la precisazione che il giorno libero sarà di norma il mercoledì e potrà essere modificato per esigenze dell'U.O. di assegnazione; la prestazione oraria seguirà la normale turnistica dell'U.O. di assegnazione e verrà comunicata alla dipendente entro il giorno 20 del mese precedente;  
l'interessata ha sottoscritto per accettazione le suddette condizioni;

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta;

Con i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DETERMINA**

di disporre il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative settimanali nei confronti del Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – cat. D – Caterina GIGLIOTTI a far tempo dall'1.3.2016 e fino al 30.6.2018 a' sensi delle vigenti disposizioni normative ed alle seguenti condizioni:

Orario di lavoro settimanale: pari a 27 ore, da articolarsi su 4 giorni lavorativi settimanali.

Il giorno libero sarà di norma il mercoledì e potrà essere modificato per esigenze della U.O. di assegnazione. La prestazione oraria seguirà la normale turnistica dell'U.O. di assegnazione e verrà comunicata alla dipendente entro il giorno 20 del mese precedente.

Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 35 del c.c.n.l. integrativo 20.9.2001;

- Ferie: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno (art. 35, comma 11, C.C.N.L. integrativo 20.9.2001- comparto sanità);





DETERMINAZIONE N. **230** del **16 FEB. 2016** Atti n. 28005/P all. FF/mb

- Trattamento economico (anche accessorio): pari al 75% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 35 del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001;
- Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
- Per quanto non disciplinato dai C.C.N.L. 7.4.1999 e 20.9.2001 si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs N. 81/2015.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Simona GIROLDI)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Laura CHIAPPA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Francesca FANCELLI)

Procedimento presso l'U.O. Risorse Umane  
Pratica trattata da: Marzia Bellesia

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **16 FEB. 2016** AL N. **230**

